



**COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA TUTELA**  
**DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI**

## **INDICE**

Articolo 1 – Disposizioni Generali

Articolo 2 – Norme generali di comportamento

Articolo 3 – Uso dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale

Art. 4 – Manutenzione dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

Art. 7 – Disposizioni finali

## **Articolo 1 – Disposizioni Generali**

Il presente regolamento disciplina le norme sul corretto utilizzo dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale, attrezzati con giochi ed arredo urbano.

Le norme ivi previste sono finalizzate alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica nonché della corretta conservazione delle strutture stesse e dei manufatti in esse presenti.

## **Articolo 2 – Norme generali di comportamento**

All'interno delle aree verdi è vietato:

- l'accesso agli animali ad eccezione degli animali di compagnia (cani..) purchè provvisti di guinzaglio di lunghezza massima pari a 3,00 mt. Il conduttore deve sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare all'animale solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti, deve responsabilmente vigilare, al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti, nonché raccogliere in sacchetti e conferire nei cestini pubblici gli escrementi dell'animale a lui affidato;
- fumare nelle immediate vicinanze delle aree attrezzate con giochi;
- giocare a calcio ai maggiori di 10 anni di età;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo, mozziconi di sigarette o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme o/o accendere fuochi;
- campeggiare o/o pernottare;
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
- salire con i piedi sulle panchine e svolgere azioni che possano arrecare o arrecino danno alle attrezzature, alla segnaletica e all'arredo urbano;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età o età indicata con apposita segnaletica sui singoli giochi;
- introdurre bottiglie di vetro;
- svolgere spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, ricreative ecc. (ad eccezione di quelle preventivamente autorizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale).

E', inoltre, vietato l'accesso alle aree con mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione, per i servizi di pubblica utilità o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

## **Articolo 3 – Uso dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale**

L'accesso ai parchi e aree verdi è consentito nei seguenti orari:

- periodo estivo (1 maggio – 30 settembre) dalle ore 07.30 alle ore 23.00
- periodo invernale (1 ottobre – 30 aprile) dalle ore 07.30 alle ore 20.00.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria i parchi ed aree verdi di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Tale uso dei sopraccitati parchi ed aree verdi da parte di soggetti diversi dal Comune di Albaredo d'Adige sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dall'utilizzo generico dei parchi comunali e d aree verdi, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vari genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Albaredo d'Adige possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni ecc., secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei parchi comunali ed aree verdi attrezzati.

L'utilizzo può essere, altresì, richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali ecc. per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di Albaredo d'Adige concederà l'utilizzo del parco o delle aree verdi, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni finalizzate al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 e dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa acquisizione dei pareri eventualmente necessari da parte di altri uffici e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del parco o delle aree verdi.

L'Ufficio Tecnico Comunale procederà ad effettuare un sopralluogo prima e dopo la manifestazione e qualora riscontrasse danni alle strutture procederà con la richiesta di risarcimento a carico dell'associazione organizzatrice.

L'utilizzo delle aree da parte di soggetti privati per la realizzazione di eventi quali compleanni dei bambini, feste di classe o di vicinato potrà avvenire previa comunicazione all'Ufficio Tecnico contenente data, orario e nominativo del responsabile/referente.

In ogni caso l'utilizzo del parco e dell'area verde non preclude al pubblico l'accesso.

#### **Art. 4 – Manutenzione dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale**

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle aree verdi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture o mediante l'istituto del cosiddetto "baratto amministrativo" (D.L. 133/2014 e D.Lgs. 50/2016).

#### **Art. 5 – Sanzioni**

Salvo diversa disposizione di legge e fatta salva l'azione penale, per le violazioni al presente regolamento e per le violazioni alle disposizioni contemplate nei provvedimenti autorizzatori, (qualora non integrino estremi di reato) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al risarcimento del danno.

#### **Art. 6 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

La vigilanza relativa all'osservanza del presente regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli altri organi di polizia territorialmente competenti.

#### **Art. 7 – Disposizioni finali**

Si intende abrogata ogni ordinanza o disposizione regolamentare emessa precedentemente ed in contrasto con il presente regolamento.-